



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 24 del 17/02/2015

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 gennaio 2015, n.8

Legge 6 dicembre 1991, n. 394, art. 12, comma 3 - Piano del Parco nazionale dell'Alta Murgia: adozione.

L'Assessore alla Qualità del Territorio, Angela Barbanente, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità e confermata dalle Dirigenti dell'Ufficio e del Servizio Assetto del Territorio, riferisce quanto segue.

Premessa

La Costituzione della Repubblica pone all'art. 9 la tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione quale fondamentale principio di rango costituzionale.

La legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3 Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione - all'art. 3, nel modificare l'art. 117 Cost. riconduce nell'ambito della legislazione concorrente le materie relative alla valorizzazione dei beni culturali ed ambientali.

Il d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio, afferma il fondamentale principio di cooperazione tra le amministrazioni pubbliche per la conservazione e la valorizzazione del paesaggio nella prospettiva di uno sviluppo sostenibile.

Il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382 - all'art. 83, comma 1 - statuisce il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative concernenti gli interventi per la protezione della natura, le riserve ed i parchi naturali.

Il D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59 - conferisce alle Regioni una competenza programmatica e pianificatoria di carattere unitario in tutta la materia dell'ambiente sia in merito alle priorità dell'azione ambientale che al coordinamento degli interventi da realizzare nel comparto.

La Legge Quadro sulle Aree Protette del 6 dicembre 1991 n. 394 disciplina l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette, nell'ottica della loro tutela e valorizzazione, definendo le modalità di detta istituzione, gli organismi dai quali sarà composto l'istituendo Ente (Parco) e gli strumenti di regolamentazione gestionale ed economica di quest'ultimo. A tal riguardo, l'art. 12, rubricato "Piano per il Parco", indica la procedura da seguire e gli organi competenti per la predisposizione, adozione e definitiva approvazione dei Piani dei Parchi di rango nazionale, nonché i contenuti di un "Piano" (validi tanto per i Piani dei Parchi Nazionali quanto per quelli dei Parchi Regionali).

Più precisamente, a mente dell'art. 12, comma 3, della Legge 394/1991, "il piano è predisposto dall'Ente Parco entro diciotto mesi dalla costituzione dei suoi organi, in base ai criteri ed alle finalità della presente legge. La Comunità del Parco partecipa alla definizione dei criteri riguardanti la predisposizione del piano del Parco indicati dal consiglio direttivo del Parco ed esprime il proprio parere sul piano stesso. Il



Quadro programmatico - pianificatorio

- Carta del mosaico degli strumenti urbanistici comunali 1:50.000;
- Carta dei vincoli paesaggistici, archeologici ed architettonici 1:50.000;
- Carta dei vincoli idrogeologici e delle servitù militari 1:50.000;
- Carta degli Ambiti Territoriali Estesi 1:50.000

Valori archeologici, architettonici e culturali

- Carta delle presenze archeologiche 1:50.000;
- Carta delle architetture militari e religiose e del sistema dei centri storici 1:50.000;
- Carta del sistema delle masserie 1:50.000

Infrastrutture

- Carta delle infrastrutture 1:50.000

Sintesi interpretativa del Piano per il Parco

- Carta degli elementi strutturanti e dei fattori qualificanti 1:50.000;
- Carta delle interferenze e criticità 1:50.000;
- Carta della sensibilità della vegetazione 1:50.000;
- Carta delle unità di paesaggio 1:50.000;
- Carta delle istanze e repertorio dei progetti del Parco 1:50.000

Elaborati del Piano per il Parco

Relazione generale e relativi allegati:

- Piano territoriale (PT) e Piano Pluriennale di Sviluppo Economico e Sociale (PPSES) - documento programmatico (Allegato VI);
- schede - progetto descrittive degli interventi prioritari (Allegato VII);
- l'architettura rurale nel Parco nazionale dell'Alta Murgia: tipologie e linee guida per il recupero e il riuso (Allegato VIII);
- Carta delle azioni strategiche e della rete ecologica territoriale 1:100.000;
- Carta della zonizzazione e delle aree contigue 1:25.000;
- Carta delle attrezzature e dei servizi del Parco 1:50.000;
- Carta degli interventi e dei progetti 1:50.000;
- Norme tecniche di Attuazione

con nota prot. AOO_089/29/07/2010 n. 10438, il Servizio Ecologia riscontrando la predetta nota prot. n. 1981/2010, sottolineando che l'Autorità procedente avvia la fase di consultazione preliminare (scoping), ai sensi dell'art. 13 del D.lgs 152/2006, ai fini della consultazione con i soggetti competenti in materia ambientale e della redazione del Rapporto Ambientale come parte integrante del Piano rappresentava quanto segue:

- a. l'Autorità competente per la VAS è incardinata nell'Ufficio VAS del Servizio Ecologia della Regione Puglia così come definito dalla Circolare n. 1/2008 Norme esplicative sulla procedura di Valutazione Ambientale Strategica - V.A.S. adottata con DGR n. 981 del 13.06.2008;
- b. l'Autorità competente per la Valutazione di Incidenza, alla quale il Piano per il Parco nazionale dell'Alta Murgia è soggetto ai sensi dell'art. 4 comma 4 della L.r. 11/2001 e s.m.i., è incardinata nell'Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità del Servizio Ecologia della Regione Puglia;
- c. il Proponente è individuato nell'Ente Parco in quanto soggetto che elabora il Piano;
- d. debba essere garantita la terzietà delle valutazioni nell'espressione del parere motivato e del parere di valutazione di incidenza che in esso è ricompreso ai sensi del comma 3 dell'art. 10 del D.lgs 152/2006 e s.m.i.;



e. debba essere garantita l'efficacia del processo di VAS che assegna all'Autorità procedente la responsabilità della dichiarazione di sintesi e dell'attuazione del monitoraggio;

f. si ritiene di individuare l'Ente Parco quale Autorità procedente della Valutazione Ambientale Strategica del Piano del Parco nazionale dell'Alta Murgia;

con nota prot. n. 3137 del 24/09/2010, acquisita al prot. AOO_089/13/10/2010 n. 13031, l'Ente Parco, nell'evidenziare che, con Determinazione dirigenziale n. 192/2010 del 23/09/2010 aveva approvato il Documento di Scoping, il Questionario e l'Elenco Autorità Competenti, comunicava l'avvio del procedimento di VAS relativo al Piano del Parco. A detta nota era allegato l'elenco delle seguenti Autorità competenti: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Direzione Regionale per i Beni culturali e paesaggistici della Puglia), Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Soprintendenza per i Beni architettonici e per il Paesaggio della Puglia), Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Soprintendenza per i Beni archeologici della Puglia), Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Puglia - Basilicata), Ministero dell'Economia e delle Finanze (Agenzia del Territorio), Ministero dell'Economia e delle Finanze (Agenzia del Demanio), Ministero della Difesa (Comando Reclutamento e Forze di Complemento Puglia), Agenzia del Demanio (Filiale Puglia), Regione Puglia (Presidenza, Aree Politiche per l'Ambiente, le Reti e la Qualità Urbana, Aree Politiche per la Promozione della Salute delle Persone e delle Pari Opportunità, Aree Politiche per lo Sviluppo Rurale, Aree Politiche per lo Sviluppo Economico, Lavoro e Innovazione, Aree Politiche per la Promozione del Territorio, dei Saperi e dei Talenti, Area Organizzazione e riforma dell'amministrazione - Servizio Demanio e Patrimonio), Acquedotto pugliese, Comuni di Altamura, Comune di Andria, Comune di Cassano delle Murge, Comune di Gravina in Puglia, Comune di Grumo Appula, Comune di Minervino Murge, Comune di Poggiorsini, Comune di Santeramo in Colle, Comune di Spinazzola, Comune di Toritto, Presidente della Provincia di Bari, Assessorato all'ecologia della Provincia di Bari, Presidente della Provincia di Barletta - Andria e Trani, Assessorato Politiche Ambientali della Provincia di Barletta - Andria e Trani, Prefettura di Bari, Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari, Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale AATO Puglia, Direzione ENAC, Direzione ENAV, Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia, Autorità di Bacino della Puglia, Autorità Interregionale dei Bacini della Puglia, Università degli Studi di Bari, Politecnico di Bari, CNR - IRSA Bari, C.I.A., Confagricoltura, Coldiretti Puglia, A.L.P.A. - Associazione lavoratori Produttori dell'Agroalimentare, Associazione Regionale Allevatori, Associazione Provinciale Allevatori, APT - Bari, APT - Barletta, Andria, Trani, ASL BA, ASL BAT, Legambiente, WWF, Lipu Sezione Bari, Terranostra, F.A.I., Touring Club Italiano, Verdi Ambiente e Società (VAS), Fare Verde Puglia, Forum Ambientalista, A.C.L.I. Anni Verdi, Agriturist, Amici della Terra, A.N.T.A., Associazione Ambiente Lavoro, C.A.I. Club Alpino Italiano, Centro Turistico Studentesco Giovanile, L'Altra Italia Ambiente, L'Umana Dimora, Movimento Azzurro Alta Murgia, Società Geografica Italiana, Società Speleologica Pugliese, CODACONS, ENDAS Puglia, Istituto Nazionale di Urbanistica, LAC, Associazione Ambientalistica KRONOS, Ordine degli Architetti della Provincia di Bari, Ingegneri della Provincia di Bari, Ingegneri della Provincia BAT, Ordine dei Biologi, Ordine dei Chimici, Ordine dei Geologi, Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali, Ordine dei Veterinari, Collegio provinciale dei Geometri e Collegio provinciale dei Periti agrari;

con nota prot. n. 2945/8002 del 22/11/2010, acquisita al prot. AOO_089/17/12/2010 n. 15860, l'Autorità di Bacino della Basilicata trasmetteva il questionario debitamente compilato per le osservazioni al Documento di Scoping del Piano del Parco. Le osservazioni ivi riportate sono così sintetizzabili:

a. necessità di integrazione dei Piani e Programmi considerati per la valutazione di coerenza con i Piani Stralcio del Bilancio idrico e del Deflusso Minimo Vitale (PSBI) dell'Autorità di Bacino della, con l'Accordo di Programma tra la Regione Basilicata, Regione Puglia, Ministero delle Infrastrutture per la Gestione delle Risorse Idriche condivise e con il Piano di Gestione delle Acque del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale;

b. necessità di considerare lo stato quantitativo dei corpi idrici superficiali e sotterranei;



- c. il Piano deve fare riferimento al PAI della Regione Basilicata, oltre che a quello della Regione Puglia;
- d. per quanto riguarda quanto riportato al paragrafo 5.3 Schema di riferimento per la classificazione delle azioni di Piano, si suggerisce di inserire tra gli interventi di riqualificazione dei suoli anche gli interventi per la difesa delle risorse idriche;
- e. relativamente alla Tabella 6 - 1 Indicatori in relazione alle potenzialità e criticità territoriali si suggerisce di evidenziare i dissesti idrogeologici (connessi a frane ed altre dinamiche morfoevolutive di versante, dissesti connessi al deflusso idrico superficiale);
- f. nella predetta tabella mancano i riferimenti al Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia ed al Piano Stralcio del Bilancio Idrico e del DMV dell'Autorità di Bacino della Basilicata (sarebbe inoltre opportuno tenere in debito conto anche le previsioni del Piano di Gestione del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale in fase di approvazione). I suddetti strumenti di pianificazione delle acque non sono, inoltre citati nel documento Quadro conoscitivo al par. 4.1 La pianificazione urbanistico territoriale di livello sovracomunale. Nel documento Quadro conoscitivo manca il riferimento alle reti di monitoraggio delle risorse idriche superficiali e sotterranee e ad altri reti/sistemi di monitoraggio ambientali esistenti e di progetto all'interno del Parco. Nello stesso sarebbe opportuno inserire anche un quadro dei detrattori ambientali;
- g. con riferimento all'art. 17 delle NdA (...) si rappresenta che nelle NdA del Piano del Parco dovrà essere indicato in maniera esplicita anche il recepimento delle previsioni, prescrizioni, vincoli individuati dal PAI dell'AdB Basilicata per gli aspetti connessi al dissesto idrogeologico, mentre per quelli connessi all'uso e tutela delle risorse idriche si dovrà fare riferimento alle previsioni del Piano Stralcio per il Bilancio Idrico ed il Minimo Deflusso Vitale;
- con DGR 26/04/2011 n. 760 la Regione Puglia si è dotata di una struttura tecnica competente per la formulazione del parere tecnico amministrativo per l'approvazione dei piani delle aree protette nazionali e regionali pugliesi ai sensi della L. 394/91, composta da rappresentanti dell'Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità, del Servizio Assetto del Territorio e del Servizio Agricoltura sotto il coordinamento del Direttore dell'Area Politiche per la mobilità e qualità urbana. Tale struttura si è riunita in specifici incontri finalizzati ad approfondire le problematiche relative al Piano del Parco;
- con determinazione del Direttore d'Area politiche per la mobilità e la qualità urbana della Regione Puglia n. 15 del 21/12/2012 pubblicata sul BURP n. 5 del 10/01/2013 è stato reso il Parere tecnico-amministrativo sulla proposta di Piano del Parco nazionale dell'Alta Murgia. In tale Determinazione è stato prescritto che l'Ente parco, identificato quale soggetto procedente nel processo di Valutazione Ambientale Strategica del Piano, "completi contestualmente la redazione del Rapporto Ambientale avendo a riferimento la proposta di piano così come modificata ed integrata sulla base delle indicazioni e prescrizioni" emerse nel corso dell'istruttoria tecnico - amministrativa;
- con Deliberazione del Presidente del Parco n. 17 del 03/06/2014 sono stati approvati, a seguito della predetta Determinazione del Direttore d'Area Politiche per la mobilità e la qualità urbana della Regione Puglia n. 15/2012, gli aggiornamenti al Piano, alla proposta di Regolamento, il Rapporto Ambientale, la Sintesi non tecnica e la Dichiarazione di Sintesi Tale Deliberazione richiamava, tra l'altro, l'iter tecnico - amministrativo per la formazione del Piano integrato con la V.A.S., tra i quali, in particolare:
- il Consiglio Direttivo dell'Ente ha determinato i criteri per la predisposizione del Piano per il Parco e del Regolamento del Parco con deliberazione n. 20/06 del 27 giugno 2006;
 - con Deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Ente n. 09/2010 del 31/05/2010 è stata approvata la proposta di Piano per il Parco e la proposta di Regolamento del Parco;
 - con nota prot. n. 1704 del 10/06/2010 le suddette proposte sono state trasmesse al Presidente della Comunità del Parco per il prescritto parere di competenza della stessa Comunità ai sensi dell'art. 10 c. 2. della legge n. 394/1991;
 - con nota prot. n. 1976 del 16/06/2010 le proposte di Piano per il Parco e di Regolamento del Parco sono state trasmesse al Presidente della Regione Puglia presso l'Assessorato alla Qualità del Territorio, per l'avvio del procedimento di adozione ed approvazione;



- con note prot. n. 1981 e prot. n. 1982 del 30/06/2010 è stato trasmesso il Piano per il Parco ed il Regolamento del Parco rispettivamente al Dirigente del Servizio Ecologia ed all'Assessore all'Ecologia della Regione Puglia;
 - con nota prot. n. 2010 del 05/07/2010 è stato trasmesso il Piano per il Parco ed il Regolamento del Parco al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per i provvedimenti di propria competenza;
 - l'Ente Parco con Determinazione Dirigenziale n. 192/2010 del 23/09/2010 ha approvato gli atti per l'avvio del Procedimento di Valutazione Ambientale Strategica del Piano per il Parco Nazionale dell'Alta Murgia;
 - con nota prot. n. ST/CM 3137 del 24/09/2010 l'Ente ha avviato il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ed attivato le consultazioni con le Autorità con specifiche competenze ambientali sul Documento di Scoping, per stabilire la portata e il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale (RA);
 - con deliberazione n. 01/11 del 29/03/2011 la Comunità del Parco ha espresso parere favorevole alla proposta di Piano per il Parco ed a quella di Regolamento del Parco facendo proprie le osservazioni proposte da alcune amministrazioni comunali in merito alla proposta di Piano per il Parco.
- tale Deliberazione veniva trasmessa al Servizio Ecologia con nota prot. n. 2422 del 10/06/2014, acquisita al prot. AOO_089/18/06/2014 n. 5694, ai fini del completamento del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica, allegando la documentazione di cui al punto precedente su supporto digitale;
- l'Ente Parco nazionale dell'Alta Murgia ha trasmesso le modifiche ed integrazioni apportate a seguito della predetta Determinazione del Direttore d'Area Politiche per la mobilità e la qualità urbana della Regione Puglia n. 15/2012 ed approvate con Deliberazione del Presidente del Parco n. 17/2014 del 03/06/2014. In particolare, in relazione alla procedura di V.A.S. con la predetta nota sono stati trasmessi, in formato digitale, il Rapporto ambientale, la Sintesi non tecnica e la Dichiarazione di sintesi. Nella predetta Deliberazione 17/2014 è stato richiamato, tra l'altro, quanto segue:
- con nota trasmessa all'Ente Parco e all'Ufficio V.I.A./V.A.S., che l'acquisiva al prot. AOO_089/01/09/2014 n. 7703, Padre Nicola Rocca, Rettore dell'Ente Religioso Provincia della Natività B.M.V - O.SS.T. Istituto A. Quarto di Palo proprietario dell'immobile sito in Andria censito in Catasto al foglio 79 p.lle 156 - 159 - 83 - 188 -189 presentava osservazioni relative all'area di promozione economica e sociale (sottozona D4: insediamenti rurali, turistici, sportivi, ricreativi) e alla classificazione di uso del suolo interessante il Centro di Riabilitazione Quarto di Palo. Tali osservazioni sono state riscontrate dall'Ente Parco, con nota prot. n. 3612 del 04/09/2014 trasmessa per conoscenza al Servizio Ecologia che l'acquisiva al prot. AOO_089/22/09/2014 n. 8199, e giudicate non accoglibili;
 - il Dott. Giuseppe Pierucci, con nota trasmessa all'Ente Parco e all'Ufficio V.I.A. e V.A.S., che l'acquisiva al prot. AOO_089/24/09/2014 n. 8324, chiedeva di riconsiderare l'ipotesi di zonizzazione del Piano del Parco che, per il terreno di sua proprietà, ubicato in agro di Grumo Appula alle p.lle 348, 59 e 62 del foglio 73. Anche in questo caso l'Ente Parco riteneva non accoglibili le osservazioni pervenute;
 - con Deliberazione di Giunta Regionale n. 8 dell'08/01/2015 (B.U.R.P. n. 24 del 17/02/2015) la Regione Puglia, Autorità competente all'approvazione del Piano del Parco, adottava il Piano medesimo unitamente al Rapporto ambientale, alla relazione per la Valutazione di incidenza e alla Sintesi non Tecnica;
 - con nota prot. n. 1122 del 20/03/2015, acquisita al prot. AOO_089/23/03/2015 n. 4165 l'Ente Parco comunicava che gli elaborati di Piano nonché quelli relativi alla procedura di V.A.S. erano stati depositati presso la sede dell'Ente e dell'Autorità competente nonché sui rispettivi siti web, rammentando altresì la scadenza, fissata per il 07/05/2015, per la presentazione delle osservazioni e dei pareri di competenza;
 - con nota prot. n. 6291 del 07/05/2015, acquisita al prot. AOO_089/12/05/2015, l'Autorità di Bacino della Puglia rilevando che gli elaborati di Piano (...) individuano un compiuto riferimento alle tematiche della difesa del suolo oltre che un completo recepimento delle previsioni contenute nel PAI, riteneva (...)



condivisibile la proposta di piano con l'unica osservazione di aggiornare il quadro delle perimetrazioni - relativo al 16/11/2011 - nel frattempo variate, e di inserire il reticolo idrografico della Carta idrogeomorfologica nelle tavole di Piano, al fine di evidenziare le linee di deflusso preferenziali per le quali andranno previste opportune misure di salvaguardia;

con nota prot. n. 2136 del 19/05/2015, acquisita al prot. AOO_089/25/05/2015 n. 7207, l'Ente Parco nazionale dell'Alta Murgia ha trasmesso le osservazioni al Piano pervenute e le relative controdeduzioni; con nota prot. n. 2383 del 08/06/2015, acquisita al prot. AOO_089/19/06/2015 n. 8514 l'Ente Parco trasmetteva le osservazioni pervenute nella fase di scoping da parte delle Autorità con competenze ambientali con le relative valutazioni motivate dell'Ente, riportate anche nella Dichiarazione di sintesi alle pp. 5 - 7.

considerato che:

Il Piano del Parco dell'Alta Murgia rientra nella categoria della pianificazione territoriale individuata dall'art. 6, comma 2, lettera a) del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., e come tale è soggetto a Valutazione ambientale strategica. Nell'ambito di tale procedura sono individuate le seguenti autorità:

- l'Autorità procedente è l'Ente Parco dell'Alta Murgia;
- il proponente è individuato nell'Ente Parco dell'Alta Murgia
- l'Autorità competente è l'Ufficio VAS, presso il Servizio Ecologia dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente della Regione Puglia (art. 4 comma 2 della l.r. 44/2012). Il Servizio Ecologia è competente altresì per la Valutazione di Incidenza, rientrando il Piano territoriale della riserva nella categoria dei piani territoriali, urbanistici, di settore e loro varianti (art. 6 comma 1bis della l.r. 11/2001 e ss.mm.ii.); il parere di Valutazione di Incidenza, necessario data la presenza di siti della rete Natura 2000 sul territorio interessato dal Piano in oggetto, è vincolante secondo quanto indicato dal DPR 357/1997 e ss.mm.ii.;
- l'Ente preposto all'approvazione definitiva del Piano del Parco dell'Alta Murgia è la Regione Puglia ai sensi dell'art. 12 comma 4 della L. 394/91;

rilevato che:

- con nota prot. n. 3137 del 24/09/2010, acquisita al prot. AOO_089/13/10/2010 n. 13031, l'Ente Parco avviava il procedimento di VAS relativo al Piano del Parco comunicando altresì che l'Ente Parco, con Determinazione dirigenziale n. 192/2010 del 23/09/2010 aveva approvato il Documento di Scoping, il Questionario e l'Elenco Autorità Competenti, comunicava l'avvio del procedimento di VAS relativo al Piano del Parco;
- sul B.U.R.P. n. 79 del 19/06/2014, il Direttore dell'Ente Parco nazionale dell'Alta Murgia comunicava "l'avvio, ai sensi degli artt.13, commi 5. e 14. del D.Lgs.152/2006 e s.m.i., della consultazione per la procedura di Valutazione Ambientale Strategica delle proposte di Piano per il Parco Nazionale dell'Alta Murgia e del Regolamento del Parco, approvate con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 09/2010 del 31/05/2010 e successivamente modificate ed integrate, a seguito di istruttoria della Regione Puglia, ed approvate con Deliberazione Presidenziale n. 17/2014 del 03/06/2014";
- con Deliberazione di Giunta regionale del-1/08/01/2015 n. 8 (B.U.R.P. n. 24 del 17/02/2015) è stato adottato il Piano del Parco nazionale dell'Alta Murgia, unitamente ai documenti relativi alla procedura di V.A.S. Tale Deliberazione costituisce atto di avvio della fase di consultazione essendosi perfezionata in detta sede la procedura di adozione del Piano facendo quindi decorrere i termini per la presentazione delle osservazioni e il conseguente parere motivato di VAS di cui all'art. 15 del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii.;
- con nota prot. n. 1122 del 20/03/2015, acquisita al prot. AOO_089/23/03/2015 n. 4165 l'Ente Parco comunicava che gli elaborati di Piano nonché quelli relativi alla procedura di V.A.S. erano stati depositati presso la sede dell'Ente e dell'Autorità competente nonché sui rispettivi siti web, rammentando altresì la scadenza, fissata per il 07/05/2015, per la presentazione delle osservazioni e dei pareri di competenza;



- con nota prot. n. 2136 del 19/05/2015, acquisita al prot. AOO_089/25/05/2015 n. 7207, l'Ente Parco nazionale dell'Alta Murgia ha trasmesso le osservazioni al Piano pervenute e le relative controdeduzioni;

- con nota prot. n. 2383 dell'08/06/2015, acquisita al prot. AOO_089/19/06/2015 n. 8514 l'Ente Parco trasmetteva le osservazioni pervenute nella fase di scoping da parte delle Autorità con competenze ambientali con le relative valutazioni motivate dell'Ente, riportate anche nella Dichiarazione di sintesi alle pp. 5 - 7. Tali osservazioni sono le seguenti:

1. Acquedotto Pugliese: con nota assunta al protocollo dell'Ente in data 25/11/2010 n. 4066 l'AQP ha richiesto di prendere in considerazione nei Documenti del piano il Piano di Gestione Acque - Distretto Idrografico Appennino Meridionale, di inserire tra i Piani Regionali della Gestione Rifiuti (PRGR speciali ai sensi del DGR 2268/09, PRG RSU ai sensi del DCD 187/05, Piano di Emergenza Straordinario gestione fanghi di depurazione ai sensi del DGR 922/08) e di inserire nel Rapporto Ambientale i temi: Rifiuti (gestione della raccolta differenziata e dei rifiuti in genere), Mobilità e trasporti (gestione del trasporto ecocompatibile e dei punti di scambio intermodali). Tale osservazione è stata ritenuta non ammissibile;

2. Assessorato all'Ecologia della Provincia di Bari: con nota assunta al protocollo dell'Ente in data 26/11/2010 al n. 4088 il Settore Ambiente e Rifiuti ha richiesto di prendere in considerazione nei Documenti del Piano i Piani d'Ambito adottati dalle ATO Rifiuti Provinciali. Tale osservazione è stata ritenuta non ammissibile;

3. Assessorato Politiche Ambientali Prov. Barletta - Andria - Trani: con nota assunta al protocollo dell'Ente in data 23/11/2010 al n. 4043 il Settore 11° ha richiesto di prendere in considerazione nei documenti del Piano i Piani sotto-ordinati: Piano di Azione Ambientale, Patto Nord Barese Ofantino 2007, Piano di Attuazione della Provincia BAT relativo agli interventi previsti dal programma Regionale di Tutela Ambientale, P.S.L. GAL Murgia PIÙ, PRIE Spinazzola, Piano Comunale Tratturi di Andria, PUG Minervino. Tale osservazione è stata ritenuta non ammissibile;

4. ARPA Puglia: con nota assunta al protocollo dell'Ente in data 22/02/2011 al n. 627 il direttore Scientifico ha richiesto di prendere in considerazione nei documenti del Piano: Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, Piano regionale per la conservazione della, biodiversità, Piano Forestale regionale, Piano faunistico venatorio regionale 2009-14, Piani zonizzazione acustica comunale (Cassano, Grumo, Toritto), Piani comunali installazione impianti TLC (Corato, Santeramo), PdS Terna, POIN "Attrattori culturali naturali e turismo", POIN "Energie rinnovabili e risparmio energetico", Piano Paesaggistico Territoriale Regionale nonché di integrare l'indice del Rapporto Ambientale con i temi: Gestione rifiuti, Popolazione e salute pubblica, Energia, Inquinamento acustico. Tale osservazione è stata ritenuta solo in parte ammissibile;

5. Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale AATO Puglia: con nota assunta al protocollo dell'Ente in data 29/11/2010 al n. 4134 l'Autorità ha richiesto di prendere in considerazione tra i documenti del Piano la verifica della compatibilità delle previsioni con le infrastrutture esistenti e/o previste dal Servizio Idrico Integrato dell'ATO Puglia. Tale osservazione è stata ritenuta non ammissibile;

6. Autorità Interregionale di Bacino della Basilicata: con nota assunta al protocollo dell'Ente in data 29/11/2010 al n. 4125 l'Autorità ha richiesto di prendere in considerazione nei documenti del Piano i seguenti programmi: Piano Stralcio Bilancio idrico deflusso minimo vitale della AdB Basilicata, Accordo di Programma tra Regione Basilicata, Regione Puglia, Ministero Infrastrutture per la gestione risorse idriche condivise, Piano di Gestione acque distretto idrografico, Appennino Meridionale e l'approfondimento del tema: interventi di riqualificazione dei suoli per la difesa dal rischio idrogeologico. È stato anche richiesto di inserire nel R.A. del Piano il seguente tema: Stato quantitativo dei corpi idrici superficiali e sotterranei ed il Capitolo Descrizione uso del suolo - sistema integrativo infrastrutturale - pressioni antropiche e impatti su suolo-acqua - ambiente. Tale osservazione è stata ritenuta solo in parte ammissibile;

7. Ordine dei Chimici: con nota assunta al protocollo dell'Ente in data 23/11/2010 al n. 4051 l'Ordine ha richiesto l'introduzione nel Rapporto Ambientale dell'Elenco Aziende che producono immissioni in



atmosfera autorizzate ai sensi del D.P.R. n. 203/1988 e D. Lgv. 152/06 artt. 269-272. Tale osservazione è stata ritenuta non ammissibile;

8. Ordine dei Geologi

Con nota assunta al protocollo dell'Ente in data 25/11/2010 al n. 4069 l'Ordine ha richiesto l'inserimento nel Rapporto Ambientale dei seguenti temi: Vulnerabilità e rischio geologico, permeabilità delle unità geologiche, introduzione del capitolo Paesaggio e Patrimonio, Geologico e Geomorfologico. Tale osservazione è stata ritenuta solo in parte ammissibile.

Espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, si ritiene di esprimere il seguente parere motivato.

1. ESITI DELLA CONSULTAZIONE

Con nota prot. n. 2136 del 19/05/2015, acquisita al prot. AOO_089/25/05/2015 n. 7207, l'Ente Parco nazionale dell'Alta Murgia ha trasmesso le osservazioni al Piano pervenute e le relative controdeduzioni, di cui di seguito si riportano in sintesi gli esiti, precisando che quelle identificate dai numeri 1 - 8 si riferiscono ad osservazioni e/o pareri pervenuti relativi al Piano ed al Regolamento, al Rapporto ambientale e relativi atti, che quelli identificati dai numeri 9 - 13 sono pervenuti nell'ambito del prescritto parere della Comunità del Parco e relativi alla Proposta di Piano per il Parco e di Regolamento (così come approvato con Deliberazione del C.D. n. 09/2010 del 31/05/2010) da parte dei Soggetti pubblici come allegate alla Deliberazione della Comunità del Parco n. 1/11 del 29/03/2011 ex art. 10, comma 2 della L. 394/91 e ss.mm.e ii. e, infine, che le osservazioni identificate dai numeri 14 - 18 relative alla Proposta di Piano per il Parco e di Regolamento (così come approvato con Deliberazione del C.D. n. 09/2010 del 31/05/2010) da parte dei Soggetti pubblici e privati:

1. osservazione presentata dal Dott. Giuseppe Pierucci (Grumo Appula) (rif. prot. Ente Parco n. 3344 del 14/08/2014) con cui si chiede l'inclusione nella zona D1 di alcune particelle interessate da colture agrarie a seminativo dal 1997. L'osservazione non è stata accolta ribadendo il parere espresso con la nota prot. 3613/2014 precedentemente citato;

2. osservazione presentata da Padre Nicola Rocca (Andria) (rif. prot. Ente Parco n. 3075 del 21/07/2014 e prot. 1010 del 16/03/2015). L'osservazione non è accolta ribadendo il parere espresso con la nota prot. 3612/2014 precedentemente citata;

3. osservazione presentata dalla Sig.ra Beatrice D'Auciello (Altamura) (rif. prot. Ente Parco n. 1598 del 20/04/2015). La proponente osserva che le particelle 129 e 323 del foglio 9 nel Comune di Santeramo in Colle, ricomprese in zona A non sono caratterizzate dalla presenza di prati e pascoli naturali. L'osservazione è stata accolta in quanto i terreni, a seguito di verifiche di campo, sono stati assimilati a praterie post - colturali e quindi sono da ricomprendere in zona B;

4. l'Agenzia del Demanio - Direzione Puglia e Basilicata (rif. prot. Ente Parco n. 1764 del 30/04/2015) comunica la propria non competenza non configurandosi quale soggetto competente in materia ambientale;

5. il Ministero dei Beni e per le attività culturali - Soprintendenza Archeologica della Puglia - Taranto ha osservato quanto segue (rif. prot. Ente Parco n. 1829 del 05/05/2015):

- necessità dell'elaborazione di un progetto sistematico del paesaggio archeologico dell'Alta Murgia con redazione delle carte di rischio e puntuale perimetrazione delle emergenze;
- aggiornamento dei siti di interesse archeologico alla luce delle attività in corso;
- riformulazione dell'art. 29bis del Regolamento

L'Ente Parco ha osservato a tale riguardo che il quadro conoscitivo ha individuato 114 presenze archeologiche a fronte delle 10 aree individuate nel PPTR quali zone a vincolo o zone di interesse archeologico. Inoltre, l'Ente Parco dichiara che provvederà "ad aggiornare la cartografia dei vincoli paesaggistici, architettonici e archeologici"

6. Lo Stato Maggiore dell'Esercito - IV Reparto logistico ha proposto la modifica dell'art. 1, c. 2, lett. f)



delle N.T.A. (rif. prot. Ente Parco n. 1832 del 05/05/2015). Tale modifica è stata accolta come segue “rendere, nel rispetto dell’art. 3, c. 2, lett c) dello statuto dell’Ente, le aree interessate dai poligoni addestrativi militari e dalle servitù militari coerenti con le previsioni di Piano attraverso iniziative e proposte adottate d’intesa con le istituzioni statali e regionali. Le previsioni di Piano relative agli immobili e alle aree soggette a servitù militari hanno validità immediata. La disciplina d’uso dei poligoni deve essere preventivamente concordata con l’Ente nel rispetto delle presenti norme tecniche e del Regolamento del Parco a tal fine l’Ente sottoscrive appositi protocolli d’intesa con le Forze Armate a norma dell’art. 357, comma 2. del D. L.vo 15 marzo 2010, n. 66 e ss.mm.ii”;

7. l’Autorità Idrica Pugliese invita a valutare tutte le interferenze con le infrastrutture esistenti del S.I.I. (rif. prot. Ente Parco n. 1872 del 06/05/2015) A tale riguardo l’Ente Parco afferma che “Il sistema delle norme tecniche del Piano e del Regolamento del Parco assicura la possibilità di intervenire sulle infrastrutture esistenti ai fini della loro manutenzione e funzionalità ed, allo stesso tempo, assicurando il rispetto delle specifiche norme relative alle infrastrutture nel caso di interventi previsti dal Piano. Allo stesso tempo, relativamente alle opere di captazione delle acque sotterranee esistenti, le norme di Piano non vietano la loro prosecuzione, mentre per i nuovi è prevista apposita disciplina. In ultimo, il P.T.A. è stato preso a riferimento nella redazione del Piano per il Parco, come conferma la stessa A.d.B.”;

8. l’Autorità di Bacino della Puglia (rif. prot. Ente Parco n. 1917 del 08/05/2015) ha ritenuto condivisibile la proposta di Piano prescrivendo l’aggiornamento delle perimetrazioni e l’inserimento del reticolo idrografico della Carta Idrogeomorfologica. L’osservazione è accolta dichiarando di provvedere a quanto prescritto;

9. il Comune di Corato (rif. prot. Ente Parco n. 919 del 09/03/2011) ha osservato, per le zone C, di consentire per le aziende non cerealicole con una superficie aziendale minima di 10 ettari e un lotto minimo di intervento di 2 ettari. L’Ente Parco ha affermato che tale possibilità sarà valutata in sede di aggiornamento del Piano secondo le procedure previste dalle norme di Piano al fine di verificare, nel contempo, l’effettiva necessità di variazione degli indici anche in relazione alle unità di paesaggio individuate;

10. il Comune di Altamura (rif. prot. Ente Parco n. 1006 dell’11/03/2011) ha proposto la modifica dell’art. 45 relativo agli indennizzi da corrispondere ai proprietari, ai conduttori a qualsiasi titolo di immobili o di colture situati nel perimetro del Parco nazionale dell’Alta Murgia elencando le condizioni che devono essere considerate per l’erogazione dell’indennizzo. A tale riguardo l’Ente Parco ha rilevato che, “In merito agli indennizzi, le procedure sono già stabilite ai sensi dell’art. 15 della L. 394/91, giusto art. 45 del Regolamento del Parco, così come già disciplinato dal Regolamento per l’indennizzo dei danni causati dalla fauna selvatica, al patrimonio zootecnico e/o alle opere nel territorio del Parco”. Il comune di Altamura ha altresì proposto la modifica del Regolamento, segnatamente dell’art. 3 c. 2 lettera i), dell’art. 37 c. 7 nonché dell’art. 44. Per quanto riguarda l’ipotesi di ripascimento della coltura di terreno agrario, così come proposto dal Comune di Altamura, l’Ente Parco dichiara che “potrebbe essere ipotizzato il solo recupero dello stesso terreno eventualmente dilavato” mentre, per quanto concerne la bruciatura delle stoppie essa “(...) è disciplinata la relativa pratica peraltro in linea con gli esiti della procedura EU - PILOT, recentemente avviata dalla C.E. Inoltre il recente D.M./MIPAF del 23/01/2015, vieta in tutte le ZPS tale pratica”. In merito alla proposta di modifica dell’art. 44, l’Ente parco afferma che l’art. 44 c. 3 recepisce quanto osservato dal Comune di Altamura;

11. il Comune di Grumo Appula (rif. prot. Ente Parco n. 1013 dell’11/03/2011) osserva che:

- a. sia prevista una disciplina per gli interventi edilizi minori che tenga conto dei complessi turistici esistenti;
- b. sia prevista una semplificazione delle procedure relative agli interventi nelle succitate zone turistiche;
- c. siano previste specifiche norme non penalizzanti per le attività culturali già esistenti;
- d. la fascia di contiguità sia strettamente correlata a oggettive esigenze di tutela e protezione del territorio.



A riguardo dei predetti punti a), b) e c), l'Ente Parco afferma che quanto osservato è già stato recepito dal Piano e dal Regolamento. Per quanto riguarda le aree contigue le stesse "sono state individuate e perimetrare secondo le esigenze di tutela e protezione del Parco";

12. il Collegio Provinciale di Bari dei Geometri e dei Geometri Laureati ha proposto le seguenti modifiche alle N.T.A (rif. prot. Ente Parco n. 767 del 01/03/2011):

Art. 6 e 7: per le zone A e B "si chiede l'inserimento, attraverso numerose modifiche del testo normativo, di una più ampia possibilità di trasformazioni edilizie". L'Ente Parco ha rilevato che tale ipotesi, che prevede persino la possibilità di costruire nuovi manufatti, è in contrasto con i divieti previsti per la zona A dalla Legge 391/94;

Art. 8: per la zona C si richiede di incentivare le attività di scuole e istituti di formazione, attività museali e officine culturali. Si chiede di introdurre una serie di modifiche ai parametri territoriali e edilizi per le costruzioni: diminuzione della superficie aziendale per la realizzazione di nuovi insediamenti, diminuzione del lotto minimo di intervento, rapporto di copertura. Relativamente a tali osservazioni, l'Ente Parco ha avanzato la possibilità di accoglierla in quanto tali attività sono comunque subordinate dall'art. 8 al loro svolgimento in forma integrata e connesse alle attività primarie (...) Per i parametri territoriali ed edilizi il Piano ha fatto riferimento ad una tipologia di azienda legata ai caratteri pedologici, ambientali e paesaggistici del territorio dell'Alta Murgia, che hanno un carattere fortemente estensivo. In tal senso, la superficie minima aziendale per una tale tipologia di azienda è stata dimensionata in 30 ha che costituisce un livello minimo per garantire un'agricoltura effettivamente estensiva e a basso impatto ambientale e il mantenimento dei caratteri paesaggistici murgiani;

Art. 9 per la zona D si richiede di incentivare le attività di scuole e istituti di formazione, attività museali e officine culturali.. Tale osservazione potrebbe essere accolta in quanto coerente con le finalità di sviluppo economico e sociale proprie delle zone D. Si chiedono aumento dei parametri edilizi in zona D2 e l'inserimento della possibilità di ampliare gli interventi edilizi includendo anche la nuova costruzione nelle zone D3 e D4. Per quanto riguarda l'aumento dei parametri edilizi in zona D2 l'Ente Parco ha ritenuto che trattandosi di aree di recupero ambientale non sembra opportuno aumentare i parametri edilizi previsti mentre per le zone D3 e D4 le possibilità di effettuare interventi di nuova costruzione sono comunque limitate a quanto previsto nei piani urbanistici comunali. L'osservazione potrebbe comunque essere accolta con eventuali procedure cautelative: previa positiva valutazione dell'impatto ambientale a cura dell'ente di gestione.

13. L'Ordine degli Architetti pianificatori, paesaggisti e conservatori della Provincia di Bari ha presentato osservazioni relative ai seguenti articoli delle N.T.A. (rif. prot. Ente Parco n. 991 dell'11/03/2011), successivamente controdedotte dall'Ente Parco:

Art. 6: Zona A di riserva integrale, punto 3: si chiede di ammettere la demolizione e ricostruzione per eventuali edifici di scarso interesse ambientale, artistico storico e architettonico e di estendere ai privati la possibilità di ampliare per eventuali necessità di adeguamento gli edifici esistenti fino al 15% dell'esistente. Tale proposta è stata ritenuta condivisibile nei suoi principi ispiratori ma non accoglibile in Zona A, dove gli interventi possono produrre impatti sia in fase di cantiere che in fase di esercizio e devono, pertanto, avere un carattere di eccezionalità. come nel caso di strutture di servizio eventualmente necessarie all'EdG (...) Edifici privati che eccezionalmente possono rinvenirsi in zona A possono essere eventualmente recuperati attraverso interventi di manutenzione o restauro;

Art. 7: Zona B di riserva generale orientata, punto 2 lettera a): si richiede di specificare attività produttive tradizionali e il tipo di infrastrutture; di sostituire il termine risorse naturali con risorse naturali compatibili. Punto 3: si chiede di ammettere la demolizione e ricostruzione per eventuali edifici di scarso interesse ambientale, artistico storico e architettonico. Sul punto 2 l'Ente Parco ha ritenuto opportuno piuttosto che riportare un elenco completo, (...) indicare le principali a titolo di esempio. Per le osservazioni relative al punto 3, ha confermato quelle già fatte in precedenza a riguardo della zona A

Art. 8: Zona C aree di protezione. Si chiedono diverse modifiche ai parametri territoriali ed edilizi per le costruzioni in zona C: diminuzione della superficie aziendale per la realizzazione di nuovi insediamenti,



diminuzione del lotto minimo d'intervento, rapporto di copertura, etc. Una specifica richiesta prevede l'eliminazione della norma di concentrazione dei manufatti in un'area non superiore al 2% di quella complessiva. L'Ente Parco a tale riguardo ha rilevato che Le richieste prescindono: 1) dalla stretta relazione che deve esistere tra la consistenza dell'attività agricola e la possibilità di costruire nuovi insediamenti agricoli che, in relazione a una gestione di tipo estensivo propria dell'agricoltura e dell'ambiente murgiano non può che prevedere estensioni agricole significative; 2) dal carattere estensivo del paesaggio murgiano, registrato anche dalla stessa pianificazione paesaggistica regionale. Questo secondo aspetto è anche alla base della norma di concentrazione che tende ad evitare la frammentazione del paesaggio conseguente alla diffusione degli insediamenti edilizi;

Art. 9 punto 3 (zona D2: aree di recupero ambientale degli impianti estrattivi) si chiede di ampliare gli scopi del recupero ambientale delle cave per strutture comunque strettamente connesse alla fruizione e valorizzazione del Parco. L'Ente Parco a tale proposito ha osservato che (...) l'elenco degli scopi fruitivi da perseguire nel recupero, contenuto nel punto 3, ha un ben preciso scopo di indirizzo. L'elenco è inoltre riportato a titolo di esempio (quali approntamento di luoghi adatti ad una fruizione organizzata di valori geologici, naturalistici, paleontologici, storici, relativi ai tradizionali sistemi di cava e all'utilizzo monumentali e delle pietre della cava) lasciando spazio a estensioni analoghe;

Art. 25: si suggerisce la trasposizione del Piano su base catastale. L'Ente Parco ha sottolineato che Si tratta di un'attività prevista in ausilio all'utenza (e peraltro normalmente non prevista da piani urbanistici e territoriali) ma cui non può essere subordinata l'adozione del Piano

14. La Coldiretti Bari (rif. prot. Ente Parco n. 1447 del 14/04/2011) ha chiesto un aumento degli indici di fabbricazioni per consentire, in virtù della legge di orientamento (D.lgs n. 228/2001) maggiore attività economica connessa a quella agricola. L'Ente Parco ha rilevato che tale osservazione è eventualmente accoglibile solo con riferimento alla possibilità dell'Ente di disporre deroghe specifiche in relazione a ineludibili norme igienico sanitarie ovvero a vincoli planimetrici imposti dallo stato dei luoghi e non superabili con ordinari accorgimenti.

La Coldiretti Bari ha inoltre richiesto di inserire nella relazione la seguente modifica: Nella zona C, secondo quanto stabilito dagli articoli 1 e 12 comma 2 dalla L. n. 394/91, è consentita la continuazione secondo gli usi tradizionali, ovvero secondo metodi di agricoltura integrata, delle attività agro - silvo - pastorali (...). L'Ente Parco ha rilevato che L'attuale formulazione della NTA consente in vari modi alle aziende agricole di dotarsi delle strutture edilizie necessarie, prevedendo anche aumenti una tantum qualora l'IFF risulti già interamente utilizzato al momento dell'approvazione del Piano. Come argomentato in relazione ad altre osservazioni per un'agricoltura di tipo estensivo gli indici e gli altri parametri utilizzati (superficie minima aziendale, etc.) appaiono congrui.

15. Il Comune di Andria (rif. prot. Ente Parco n. 1374 del 14/04/2011) ha richiamato le osservazioni degli Ordini professionali e il concetto di PME agricole. L'Ente Parco ha rilevato che "il concetto di PME fa riferimento ai settori secondario e terziario.. Non è quindi estendibile alle aziende agricole e non ha connessione con l'ampiezza della superficie agricola dell'azienda, ma con parametri di tipo economico - organizzativo"

16. Il Sig. Antonio Bitetti (rif. prot. Ente Parco n. 4337 del 15/12/2010) ha chiesto la revisione della zonizzazione con l'inclusione in zona C di alcune zone inserite in zona A in agro di Altamura, fg. 74, p.lle 26 - 27 - 40 - 50 - 54 - 83 - 84, poste in zona A della proposta di Piano. Tale richiesta non è stata accolta in quanto l'area in esame risulta essere compresa in zona B e non in zona A, sulla quale trovano applicazione le relative norme di cui all'art. 7 delle N.T.A., nonché le norme di cui al relativo comma 7. Mentre relativamente allo iazzo censito al fg. 74 p.lle 26, si ritiene che lo stesso, rientrando tra le tipologie edilizie locali, in considerazione delle condizioni di elevata naturalità dei terreni contermini e non essendo un centro aziendale attivo, non possa essere variato in Zona C.

17. La Sig.ra Paola Tomba (rif. prot. Ente Parco n. 4234 del 06/12/2010) ha chiesto la revisione della zonizzazione con l'inclusione in zona C di alcune zone inserite in zona A in agro di Gravina in Puglia, località Trullo di Sotto, fg. 5, p.lle 2 - 81 - 116 - 117 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 125, poste in zona A B



della proposta di Piano. La richiesta è stata ritenuta accoglibile, limitatamente alla sola area di sedime delle fondazioni dei capannoni, già esistenti alla data del 1997, restano invece confermate le previsioni per le altre particelle.

18. Il Sig. Michele Ragone, con nota del 08/03/2011, ha richiesto la revisione della zonizzazione con l'inclusione in zona C di alcune zone inserite in zona B in agro di Altamura, località Lamalunga, fg. 102, 101, 73, poste in Zona B della Proposta di Piano, di inserire l'azienda agricola di proprietà attualmente attiva in località Lamalunga in zona C, mentre parte dei manufatti appartenenti ai suddetti manufatti ed adibiti a centro visite dell'uomo di Altamura in zona D. Questa osservazione è stata ritenuta accoglibile in parte: l'area attualmente classificata come zona B in realtà è costituita da pascoli alternati a seminativi, per cui si propone di classificare come zona C i seminativi e di lasciare invariata la classificazione per le superfici a pascolo. Si propone inoltre di classificare come zona C il centro aziendale e come zona D il fabbricato adibito a centro visite.

2. Attività tecnico-istruttoria

L'attività tecnico-istruttoria è stata svolta sul Piano del Parco nazionale dell'Alta Murgia (corredato dal Piano di Sviluppo socio-economico e dal Regolamento nonché dalle N.T.A.) dall'Ufficio VAS, in qualità di Autorità competente per la Valutazione ambientale strategica, ai sensi del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii. e della l.r. 44/2012 ss.mm.ii., sulla base della documentazione agli atti presentata dall'Autorità procedente (in formato digitale) con nota prot. n. 1122 del 20/03/2015, acquisita al prot. AOO_089/02/04/2015 n. 4652 integrata successivamente con la trasmissione delle osservazioni pervenute con nota prot. n. 2136 del 19/05/2015, acquisita al prot. AOO_25/05/2015 n. 7207.

Di seguito si riportano i principali temi affrontati e le indicazioni emerse a seguito dell'istruttoria espletata sul Piano e sul Rapporto ambientale, valutato con riferimento ai principali contenuti indicati nell'Allegato VI del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..

2.1 Illustrazione dei contenuti e degli obiettivi del Piano

L'Ente Parco Nazionale dell'Alta Murgia, è stato istituito con D.P.R. 10/03/2004 nel cui allegato A sono riportate le norme che disciplinano attualmente la tutela dell'Area protetta, nelle more dell'approvazione del Piano del Parco.

I criteri per la predisposizione del Piano del Parco dell'Alta Murgia sono elencati nel Rapporto Ambientale (p. 14 - 15) nel quale si precisa altresì che il Piano ha tenuto conto delle previsioni degli strumenti urbanistici e territoriali vigenti, armonizzandole con le finalità dell'area naturale protetta e con la relativa disciplina di tutela. Esso è stato elaborato anche in funzione della compresenza del SIC/ZPS IT9120007 Murgia Alta, a tal fine è stato tenuto conto di quanto disposto dal D.M. Ambiente 3 settembre 2002 Linee guida per la gestione dei Siti Natura 2000 nonché di quanto riportato nel Manuale di orientamenti gestionali modulati per tipologia di sito Natura 2000 predisposto dalla Direzione Protezione Natura del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Sono state anche considerate le interazioni fra i sistemi naturali, seminaturali ed urbanizzati che determinano fattori di impatto e pressioni sulle risorse naturali dell'area naturale protetta". Il Piano ha lo scopo di "di assicurare la conservazione e la valorizzazione in forma coordinata del patrimonio di valori naturalistici, ambientali, nonché storici, culturali e antropologici tradizionali, anche attraverso interventi di rinaturalizzazione dei terreni saldi trasformati e delle aree degradate" (art. 1 delle N.T.A.).

In particolare il Piano persegue, inoltre, i seguenti obiettivi (art. 2 delle N.T.A.):

- a) valorizzare le risorse del Parco Nazionale dell'Alta Murgia attraverso forme di fruizione culturale, educativa, sociale, ricreativa e turistica compatibili con gli obiettivi di tutela;
- b) creare le condizioni idonee allo svolgimento ed alla promozione delle attività economiche compatibili con gli obiettivi primari della tutela delle risorse naturali, ambientali e culturali;
- c) favorire il mantenimento e lo sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali tradizionali, il recupero dei



nuclei rurali, la creazione di nuova occupazione ed il coinvolgimento degli imprenditori agrozootecnici nella gestione del territorio mediante forme di convenzionamento ai sensi del D. Lgs n. 228/2001 (...);

d) favorire l'utilizzo delle migliori conoscenze e tecnologie disponibili per il perseguimento dei fini istitutivi e per facilitare il mantenimento delle attività economiche compatibili;

e) considerare gli obiettivi strategici espressi e documentati nel corso del processo partecipativo e perseguirne il raggiungimento nell'ambito e in coerenza con le finalità istitutive del Parco di cui al D. P.R. 10 marzo 2004.

f) affrancare il territorio dalle servitù militari e rendere le aree interessate coerenti alle sue previsioni attraverso iniziative e proposte adottate d'intesa con le istituzioni statali e regionali. Le previsioni di Piano relative agli immobili e alle aree soggette a servitù militari hanno validità immediata. La disciplina d'uso dei poligoni deve essere preventivamente concordata con l'Ente nel rispetto delle presenti norme tecniche e del Regolamento del Parco e fermo restando il divieto di esercitazione a fuoco. L'Ente sottoscrive appositi protocolli d'intesa con le Forze Armate a norma dell'art. 357, comma 2. del D. L.vo 15 marzo 2010, n. 66 e ss.mm.ii.

g) perseguire la tutela e la valorizzazione delle terre civiche per i loro usi pubblici mediante la predisposizione di un progetto speciale. Tutte le procedure volte a sottrarre il bene all'uso pubblico devono acquisire preventivamente il parere dell'Ente.

In virtù della facoltà concessa dall'art. 12 della l. 394/1991 e ss.mm.ii., il Piano in esame ha provveduto a modificare le zonizzazioni di cui all'allegato A del Decreto istitutivo articolando il territorio del Parco nelle seguenti zone (Art. 6 delle N.T.A.):

A - zone di riserva integrale

In questa zona rientrano, di norma:

- praterie aride mediterranee ad elevata sensibilità;
- aree di vegetazione rupestre;
- boschi di sclerofille sempreverdi;
- laghetti carsici di elevata qualità ambientale;
- grotte con presenza di specie di chiroterteri di interesse conservazionistico;
- geositi di elevata qualità paesaggistica

Nella zona A;

a. è consentita la manutenzione ordinaria dei sentieri e degli itinerari esistenti o previsti dal Piano e l'inserimento da parte dell'Ente di impianti a tutela dei valori naturalistici presenti;

b. è consentito il pascolo secondo le modalità previste dal Progetto Speciale di Gestione dei pascoli; nelle more dell'approvazione di tale Progetto vigono le norme del Regolamento del Parco;

c. sono consentiti l'agricoltura biologica ed i normali avvicendamenti colturali; sono vietate le trasformazioni agrarie;

d. è regolamentato l'accesso in funzione dei ritmi fenologici della fauna;

e. è vietata la costruzione di nuovi manufatti ed il cambio di destinazione d'uso di quelli esistenti.

Per gli insediamenti edilizi esistenti sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e di restauro conservativo e di ristrutturazione edilizia con esclusione della demolizione, ricostruzione, che mantengano, recuperino o ripristinino le caratteristiche costruttive, le tipologie, i materiali, i colori tradizionali del luogo evitando l'inserimento di elementi dissonanti. (...) Nel caso di recupero di manufatti di proprietà dell'Ente o di cui esso abbia disponibilità, con finalizzato all'erogazione di servizi da parte dell'Ente medesimo, sono consentiti ampliamenti nella misura massima del 15% della superficie utile per una sola volta ed interventi di adeguamento alle norme di settore.

Nella zona A sono vietati gli interventi selvicolturali, ad eccezione di quelli promossi dall'Ente per l'evoluzione delle cenosi forestali.